

STATUTO

ASSOCIAZIONE

PESCATORI

DILETTANTI

dell'ALTO

CHIESE

CAPITOLO 1°

DENOMINAZIONE E SEDE.

ART. 1 A norma dell'articolo 36 del Codice Civile è costituita un'Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI dell'ALTO CHIESE

con sede in Pieve di Bono-Prezzo Frazione Cologna n°46 Essa può istituire uffici anche in altre località, e può aderire ad altre Associazioni o Enti previa delibera dell'Assemblea Generale dei soci. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. All'Associazione possono far parte tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca, che siano nati o abbiano la residenza, o la abbiano avuta almeno per 5 (cinque) anni, in uno dei comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'Associazione.

I Comuni sono: **Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo, Valdaone, frazione di Tiarno di Sopra del comune di Ledro.**

Non possono far parte dell'Associazione chi esercita la pesca professionalmente o a scopo di lucro o che siano stati condannati per gravi reati riguardanti l'esercizio della pesca.

COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 2 I pescatori dilettanti su indicati per entrare a far parte in qualità di Soci dell'Associazione sono tenuti a versare, ogni anno, un contributo che sarà quantificato dal Consiglio Direttivo dell'Alto Chiese. Il contributo versato non è in alcun caso cedibile ad altri e non è soggetto a rivalutazione.

La qualità di socio dell'Associazione ha efficacia con delibera del Consiglio Direttivo e relativa iscrizione a libro soci.

Il contributo sociale di iscrizione e tutte le altre operazioni di ritiro e consegna tessera sociale devono essere eseguito esclusivamente presso la sezione affiliata di appartenenza (Dove si è nati, residenti o si è stati residenti per almeno 5 (cinque) anni.).

Soci si suddividono in due categorie:

Socio Ordinario: Coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Essi hanno diritto al voto nelle Assemblee Generali.

Socio Aggregato: tutti i minorenni. Essi hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali ma senza il diritto di voto.

La qualità di socio viene a mancare per:

- 1) decesso
- 2) recesso volontario
- 3) indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri, oppure dall'assemblea generale.
- 4) per il mancato pagamento della quota sociale

Il socio che intenda recedere dall'Associazione può farlo in qualsiasi momento ma non avrà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati. Tutti i soci, ordinari e aggregati, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le norme del Regolamento interno di pesca, le norme della Legge Provinciale sulla pesca e del Regolamento Provinciale sulla pesca e le

disposizioni che verranno assunte dal Consiglio Direttivo. Si impegnano anche a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini Sociali.

REGOLAMENTO ATTIVITA' SOCIALE.

ART. 3 Nel caso di motivazione provata, il Consiglio Direttivo, nei confronti di coloro (**Soci o Ospiti**) che si rendono colpevoli di atti contro il presente Statuto, contro il Regolamento interno o Provinciale sulla pesca, o contro il pacifico svolgimento delle attività sociali si riserva di adottare i seguenti provvedimenti:

Richiamo verbale o scritto

Ritiro, a tempo determinato o indeterminato, del permesso di pesca

Espulsione. Siano Soci o Ospiti con permesso giornaliero.

Il permesso ritirato sarà consegnato nelle mani del Presidente dell'Associazione Alto Chiese che a sua volta lo consegnerà al Presidente della Sezione Affiliata di competenza, e trattenuto per il periodo di tempo dichiarato nel Regolamento interno di pesca alla voce Penalità. Il socio penalizzato che esercita la pesca, anche col permesso giornaliero, verrà dichiarato socio indesiderato, e gli potrà essere ritirato la tessera sociale. Il socio soggetto a confisca della tessera sociale non ha diritto ad alcun rimborso. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dello stesso. Il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione entro i 15 quindici giorni successivi che è inappellabile.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 4 L'Associazione è costituita con lo scopo di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca dilettante e sportiva, nelle acque ottenute in concessione.

Per questo motivo si occuperà di:

- **Una razionale coltivazione delle acque in concessione**
- **della protezione dell'equilibrio biologico delle acque**
- **del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche presenti nella zona**
- **di disporre un'adeguata sorveglianza**
- **di una gestione democratica in armonia con gli Organi Provinciali, Regionali e Nazionali rispettando le Norme**
- **di svolgere e promuovere tutte quelle funzioni utili per il raggiungimento dei fini sociali**
- **organizzare i corsi, in collaborazione con gli Organi Provinciali, per il conseguimento della licenza di pesca e di abilitazione alla pesca**

SEZIONI AFFILIATE

ART. 5 L'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese è l'unica responsabile e unica referente nei confronti dell'Amministrazione Provinciale. L'Associazione può concedere a "Sezione Affiliate", costituenti parte integrante dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'ALTO CHIESE, presenti sul territorio di competenza, la gestione delle acque avute in Concessione. Le Sezioni Affiliate rispondono per il loro operato nei confronti dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese. Il mancato rispetto degli obbiettivi enunciati nell'art.4 del presente Statuto e dei regolamenti nella gestione della concessione, costituenti il mandato conferito dall'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese alle Sezioni Affiliate, può comportare la revoca del mandato stesso. Tale revoca è affidata a delibera dell'Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 6 Gli Organi riconosciuti dell'Associazione sono.

- **L'Assemblea generale dei Soci**
- **Il Consiglio Direttivo**

- Il Presidente dell'Associazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Proviviri

Le cariche Sociali possono essere ricoperte solo dai Soci ordinari dell'Associazione e devono operare nel pieno interesse della stessa. Le cariche assunte sono compatibili con cariche ricoperte nelle Sezioni Affiliate dell'Alto Chiese, incompatibile con cariche ricoperte in altre Associazioni, aventi le stesse finalità. E decadono per il mancato versamento della quota sociale annuale. I dipendenti dell'Associazione non possono aspirare a nessuna carica Sociale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 7 L'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione è l'Organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il contributo annuale. Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto e in nessun caso può essere delegato da altro socio. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) **Nomina del Collegio dei Proviviri**
- 2) **Approvazione del Rendiconto economico-finanziario**
- 3) **Avanzare proposte da portare al vaglio del Consiglio Direttivo**
- 4) **Approvazione dell'eventuale adesione ad altre Associazioni od Enti aventi le stesse finalità**

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) **Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto**
- 2) **Scioglimento dell'Associazione**
- 3) **Revoca del mandato di gestione ad una Sezione Affiliata**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, di norma almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 31 gennaio di ogni anno, per i compiti fissati dal presente Statuto, mediante affissione di un avviso scritto nei luoghi usuali di affissione, almeno 15 (quindici) giorni prima per quella Ordinaria e almeno 7 (sette) giorni prima per quella Straordinaria, contenente l'ordine del Giorno, la data della riunione dell'Assemblea, il luogo e l'ora della riunione. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni Assembleari sono valide in prima convocazione se vi sono presenti la maggioranza dei Soci, mentre in seconda convocazione se è presente qualsiasi numero di Soci. Le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione a scrutinio segreto. Ogni socio può richiedere copia del Verbale della seduta Assembleare previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 Il Consiglio Direttivo è così composto:

- 2 (due) rappresentanti provenienti dai Consigli Direttivi delle Sezioni Affiliate (Bondone, Storo, Tiarno di Sopra, Sella Giudicarie), 4 (quattro) per la Sezione Affiliata di Borgo Chiese, 5 (cinque) per la Sezione Affiliata Pieve di Bono-Val Daone

Il Consiglio Direttivo resta in carica per anni 4 (quattro) ed i suoi membri alla scadenza sono rieleggibili. In caso di morte o di dimissioni di un Consigliere, il Direttivo, alla successiva riunione procede con la sostituzione con il primo dei non eletti proveniente dalla stessa Sezione Affiliata. In caso di morte o di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Proviviri, il Consiglio Direttivo dichiara decaduto l'Organo e provvederà a nuove integrazioni da parte delle Sezioni Affiliate per mezzo

di nuove elezioni. I rappresentanti si riuniranno entro 10 (dieci) giorni dalla nomina su convocazione del Presidente dell'Associazione uscente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo uscente, e provvederanno alla nomina del nuovo **Presidente**, del **Vicepresidente**, del **Segretario** e dell'eventuale **Cassiere**, tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Segretario può assumere la doppia carica di Segretario-Cassiere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e alle riunioni deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti perché siano ritenute valide le stesse Le delibere sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano facente parte del Consiglio Direttivo. Ad ogni riunione verrà redatto, sull'apposito registro, un verbale sui contenuti della riunione che verrà sotto firmato da tutti i Consiglieri presenti. I Consiglieri assenti ingiustificati ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti da un componente del Consiglio Direttivo della stessa Sezione Affiliata. Al Consiglio Direttivo spettano la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed in particolare:

- **L'eventuale assunzione di dipendenti, impiegati e Guardapesca fissi o volontari, nonché la determinazione della relativa retribuzione**
- **L'adozione di provvedimenti nei confronti di Soci o pescatori ospiti, dopo l'eventuale decisione del Collegio dei Probiviri**
- **Stabilire il contributo annuale per il Socio e il costo del permesso d'ospite.**
- **Il convenzionamento di nuove acque.**
- **La stesura del Regolamento Interno di pesca annuale.**
- **La predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.**
- **La presentazione all'Assemblea Generale di modifiche del presente Statuto.**
- **Tutte quelle operazioni atte all'incremento del patrimonio associativo.**

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante a tutti gli effetti e può, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, delegare uno dei Membri del Consiglio a rappresentarlo in determinati atti. In caso di sua assenza sarà sempre sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 9 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 6 (sei) membri, 1 (uno) per Sezione Affiliata, scelti dai Consigli Direttivi delle Sezioni Affiliate fra persone di loro fiducia. Le persone scelte dovranno essere competenti e di specchiata integrità morale. Essi Potranno essere soci dell'Associazione o anche provenire dall'esterno dell'Associazione. Resteranno in carica 4 (quattro) anni e potranno essere riconfermati alla scadenza del loro mandato. Non potranno essere scelti coloro che sono parenti Presidente dell'Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo entro il terzo grado di parentela. La carica di revisore dei conti è gratuita. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta l'anno in occasione del controllo del bilancio consuntivo e della riunione verrà redatto e sotto firmato apposito verbale. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ART. 10 Il Collegio dei Probiviri viene nominato ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea Generale dei Soci ed è formato da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti e anche loro non devono essere parenti con il Presidente dell'Associazione o con i membri del Direttivo fino al terzo grado, possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato. Alla prima riunione dopo l'elezione, provvederanno ad eleggere, fra di loro un Presidente. La carica di probiviro è gratuita. Tutte le controversie che dovessero sorgere fra Soci e Associazione relative al rapporto associativo, saranno demandate al giudizio di detto Collegio, il quale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, dopo aver sentito le parti in contesa. Al Collegio dei Probiviri spetta anche l'interpretazione autentica dello Statuto.

IL SEGRETARIO E IL CASSIERE

ART. 11 Al Segretario – Cassiere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili di tenere i rapporti con la banca, di provvedere alle scadenze di pagamento, a predisporre il servizio di fotocopiatura delle comunicazioni per le Sezioni Affiliate, al disbrigo della corrispondenza dopo che il Presidente ne avrà letto il contenuto, di predisporre il pagamento degli stipendi e contributi per i dipendenti, al disbrigo delle pratiche fiscali e di tenuta dei registri e a tutte quelle incombenze per il regolare servizio di segreteria e cassa. Le cariche di Segretario e Cassiere possono essere disgiunte su decisione del Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario può essere ricoperta anche da persona esterna al consiglio direttivo purché:

- 1) Socio della Associazione Pescatori dell'Alto Chiese.
- 2) Sia residente nell'ambito dell'associazione Pescatori dell'Alto Chiese.
- 3) Senza diritto di voto, né di parola alle delibere proposte dal consiglio direttivo.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

ART. 12 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, da eventuali fondi di riserva risultanti da eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti. Le entrate dell'Associazione sono formate dalla percentuale proveniente dalle Sezioni Affiliate derivante dal contributo sociale stabilito dal Consiglio Direttivo e da ogni altra entrata o contributo che sia utile all'incremento finanziario. Le spese postelegrafoniche, di viaggio, di rappresentanza, possono essere rimborsate se sotto firmate dal Presidente. In banca saranno depositate le firme del Presidente e del Segretario, uniche persone autorizzate ad agire sul conto depositato. Tutte le spese o le entrate saranno inserite in apposite voci di bilancio. Si fa Divieto di distribuire in modo diretto o indiretto avanzi di gestione o utili durante la vita Dell'Associazione, nessun Socio può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la Restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento. L'anno finanziario inizia il 01 novembre di ogni anno e terminerà il 31 ottobre dell'anno successivo.

-

CORPO DI VIGILANZA

ART. 13 L'Associazione deve avvalersi di un corpo di vigilanza, composto di una o più persone di Specchiata onorabilità, siano essi fissi o volontari, dovranno essere sempre nominati dal Consiglio Direttivo anche per proposta delle Sezioni Affiliate. Tutti i guardapesca in servizio Dovranno avere con sé il decreto di guardie giurate o il foglio di servizio e il distintivo Dell'Associazione da tenere bene in vista. I guardapesca fissi devono tenere un diario, controllabile dal Presidente dell'Associazione, con la registrazione scritta dei luoghi e le date dei controlli effettuati. I guardapesca fisso e volontari devono notificare al Presidente dell'Associazione ogni situazione degna di attenzione notata nell'ambito dello svolgimento del loro servizio che possano causare disservizi o intoppi nella normale attività dell'esercizio della pesca sulle acque in concessione. Dovranno mantenere il segreto su tutte le operazioni da loro eseguite, specialmente per le compilazioni di eventuali verbali di contravvenzione e dovranno comunicare le loro azioni ,solo al Presidente dell'Associazione, tutto questo per il rispetto della legge sulla privacy. I guardapesca devono tenere un comportamento esemplare, devono usare modi gentili e rispettosi nei riguardi dei loro interlocutori, e viceversa i pescatori dovranno avere nei loro confronti lo stesso rispetto, devono verificare l'esatta compilazione dei libretti controllo delle catture ed eventualmente spiegare come si compilano, la regolarità della licenza e dove rilevino contestazioni devono spiegare al controllato il motivo della stessa. Il guardapesca che per i motivi sopra descritti mancasse al suo dovere, con fatto provato, verrà sottoposto dal Consiglio direttivo a procedimento disciplinare e se accertata la colpevolezza

sarà immediatamente rimosso dall'incarico e se socio espulso dall'Associazione Al Consiglio Direttivo spetta fissare lo stipendio o i rimborsi spese per i Guardapesca fissi e volontari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con il parere favorevole del 2/3 dei soci, ed in tal caso il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre Associazioni con le stesse finalità e presenti sul territorio di competenza, dopo il parere dell'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, N. 662, o per diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 L'Associazione Pescatori dell'ALTO CHIESE dispone di un INCUBATOIO in località **BOANA** del Comune di Borgo Chiese, dove le fattrici di Trota FARIO e di Trota MARMORATA produrranno uova, da embrionare ed allevare, avanotteria di entrambe le sopradette con lo scopo di ripopolamento delle acque in concessione dalla P.A.T. alla Associazione Pescatori dell'ALTO CHIESE.

Tale incubatoio è di proprietà del B.I.M. del Chiese ed è stato concesso in comodato d'uso, a costo zero di canone di affitto, per la durata di anni 15 (quindici) rinnovabili alla data di scadenza previo l'autorizzazione dello stesso B.I.M.

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

CAPITOLO 2°

LE SEZIONI AFFILIATE

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI AFFILIATE

ART. 16 L'Associazione Pescatori Dilettanti dell'ALTO CHIESE, sia per scelta dei propri soci, sia per vastità territoriale, sia per diversità morfologica del suo territorio, sia per una consolidata tradizione e per una efficace gestione finora ampiamente riconosciuta, accorda la gestione della attività della pesca dilettantistica e sportiva delle acque di sua competenza avute in concessione, a **Sezioni Affiliate**, come riportato nell'Art. 5 capitolo 1° del presente Statuto, che siano però presenti sul territorio di competenza. Le Sezioni, parti integranti dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese, sono concepite come delega all'operare sul territorio rilasciata ai soci che su quel territorio risiedono. Le Sezioni quindi, organizzano la loro attività secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese, sottostando alla volontà sovrana dell'Assemblea generale, rispettando le delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese, consentendo i controlli dei Revisori dei Conti dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese e sottostando alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese nel pieno rispetto delle norme di concessione delle acque e dei regolamenti Provinciali. Le entrate delle Sezioni Affiliate sono costituite dalle percentuali, decise dal Direttivo dell'Alto Chiese, sulla cessione delle tessere sociali, dal ricavato sulla vendita dei permessi temporanei, dal ricavato proveniente da manifestazioni sportive e da contributi donati da privati in occasioni di tali manifestazioni. Tutte le entrate e le uscite saranno specificate nell'apposito rendiconto economico-finanziario.

Le Sezioni Affiliate riconosciute sono le seguenti:

Sezione Affiliata di Bondone (Comune di Bondone)

Sezione Affiliata di Borgo Chiese (Comune di Borgo Chiese e Castel Condino)

Sezione Affiliata di Pieve di Bono-Val Daone (Comune di Pieve di Bono-Prezzo e di Valdaone)

Sezione Affiliata di Sella Giudicarie (Comune di Sella Giudicarie)

Sezione Affiliata di Storo (Comune di Storo)

Sezione Affiliata di Tiarno di Sopra (Frazione di Tiarno di Sopra comune di Ledro)

Le Sezioni Affiliate rispondono per il loro operato nei confronti dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese. Il mancato rispetto degli obbiettivi enunciati nell'Art.2 capitolo 1° dei regolamenti nella gestione delle acque in concessione, costituenti il mandato conferito dall'Associazione alle Sezioni Affiliate, può comportare la revoca del mandato stesso. Tale revoca è affidata alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese. Le Sezioni Affiliate sono regolamentate dall'Assemblea di Sezione.

ASSEMBLEE DI SEZIONE

ART. 17 Le Assemblee delle Sezioni Affiliate sono convocate dal Presidente di Sezione per mezzo di avviso scritto recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e affisso in luoghi usuali. Le Assemblee devono essere convocate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 (una) volta l'anno ed entro il 31 Dicembre. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente di Sezione, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di ambedue dal membro più anziano del Consiglio Direttivo di Sezione. Il Segretario Sezione stenderà il verbale dell'Assemblea che firmerà come il Presidente. Le Assemblee saranno ritenute valide in prima convocazione se vi saranno presenti la maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci. Tutte le proposte avanzate dall'Assemblea verranno votate e prese in

considerazione solo se otterranno la maggioranza dei voti dei Soci presenti, la votazione verranno effettuate per alzata di mano. Nessun socio potrà votare per delega. All'Assemblea di Sezione potranno partecipare tutti i Soci ordinari e aggregati, ma solo gli ordinari avranno diritto di voto, nati o residenti nei Comuni rappresentati nella stessa, o che abbiano avuto la residenza negli stessi per almeno anni 5 (cinque), e risultino in regola con la tessera sociale.

L'Assemblea di Sezione ha il compito di:

- 1) **Nominare i propri rappresentanti**
- 2) **Approvare il rendiconto economico-finanziario della Sezione Affiliata**
- 3) **Proporre modifiche o variazioni al Regolamento Interno di pesca**

Le regole di funzionamento dell'Assemblea della Sezione, per quanto non previsto nel Presente Articolo, sono equivalenti alle disposizioni per l'Assemblea Generale dell'Associazione Pescatori Dilettanti dell'Alto Chiese, escludendo la convocazione dell'Assemblea Straordinaria non prevista dal Codice Civile per Sezioni Affiliate.

ORDINAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE.

ART. 18 Tenuto conto che le singole Sezioni Affiliate possono avere nel loro interno la rappresentanza di un solo o più Comuni, si stabilisce quanto segue:

1. I Consigli Direttivi delle Sezioni Affiliate devono essere composti da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 10 (dieci).

2. la Sezione Affiliata che rappresenta un solo Comune eleggerà, per mezzo dell'Assemblea Generale dei soci di Sezione, i suoi rappresentanti nel Consiglio Direttivo di Sezione fra i Candidati che avranno ricevuto più voti.

3. Le Sezioni Affiliate che hanno la rappresentanza, nel loro interno, di più Comuni (Sezioni di Borgo Chiese e Pieve di Bono-Valdaone) convocheranno le Assemblee generali dei soci, i quali potranno scegliere per eleggere i propri rappresentanti i candidati dei vari Comuni della stessa Sezione. Entreranno a far parte del Consiglio Direttivo della Sezione Affiliata almeno 1 (uno) candidato per ogni borgo o comune. Qualora un Comune non abbia candidati da eleggere, entrerà nel C.D. della Sezione, il candidato primo non eletto del Comune o Borgo con un più alto numero dei soci. Sulle schede elettorali dovranno essere apposti i timbri dell'Associazione Alto Chiese e quello della Sezione Affiliata, dovrà recare la data della consultazione e almeno 10 (dieci) spazi numerati dove i Soci dovranno indicare i Nomi, i Cognomi e gli eventuali Soprannomi scelti dall'elenco esposto senza ripeterli e con scrittura leggibile, pena l'annullamento della scheda. Ogni 4 (quattro) anni si terranno regolari votazioni per la nomina dei Rappresentanti della Sezione Affiliata. In questa occasione l'Assemblea Generale dei soci della Sezione Affiliata provvederà alla nomina di una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti scelti tra i soci presenti che si offrono volontari, tenendo conto che gli stessi non potranno candidare per cariche elettive. I componenti della Commissione Elettorale dovranno così nominare 1 (uno) Presidente della Commissione e 2 (due) Scrutatori. Chi dei Soci che vorrà candidarsi per aspirare all'incarico di Rappresentante, dovrà:

a. comunicare per iscritto la propria candidatura entro i sei giorni antecedenti alle votazioni al Presidente di Sezione

b. presentare il proprio nominativo al Presidente della Commissione Elettorale il quale inserirà i nominativi in un apposito elenco in rigoroso ordine alfabetico.

I compiti della Commissione sono:

1 - La compilazione di un elenco in rigoroso ordine alfabetico, dei nominativi di Soci che intendano aspirare all'incarico di Rappresentante. Tale elenco dovrà essere scritto in modo leggibile ed esposto in modo visibile ai soci, recante Nome Cognome ed eventuale Soprannome, atto al riconoscimento del socio.

2 - Organizzare le elezioni, consegnare le schede elettorali, ritirare le stesse che verranno poste in luogo sicuro fino alla fine delle consultazioni.

3. - Scrutinare le schede contando le preferenze e approntare una tabella con l'esito della votazione da esporre all'attenzione del Soci.

4. -Compilare un verbale di elezione che dovrà contenere il numero dei presenti, il numero dei votanti, le schede nulle, le schede bianche e le preferenze ottenute dai singoli candidati.

Il verbale dovrà essere sotto firmato dal Presidente della Commissione Elettorale e dai due scrutatori e consegnata copia al Direttivo della Sezione Minore e al Direttivo dell'Alto Chiese. Lo scrutinio dei voti dovrà essere effettuato nell'ambito della stessa Assemblea e i risultati dovranno essere esposti prima dello scioglimento della stessa. Contro l'operato della Commissione Elettorale è ammesso il ricorso scritto al Collegio dei Probiviri dell'Alto Chiese uscente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalle avvenute elezioni. I ricorsi non sospendono l'insediamento dei nuovi Rappresentanti, sino alla definitiva pronuncia del Collegio dei Probiviri che dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 15 (quindici).

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEZIONI AFFILIATE

ART. 19 I rappresentanti eletti nei Consigli Direttivi, dalle Assemblee di Sezione si riuniranno entro 8 (otto) giorni dalle avvenute elezioni e provvederanno ad eleggere **un Presidente, un Vicepresidente, e un Segretario-Cassiere**. Per decisione dello stesso Direttivo le cariche di Segretario e di Cassiere possono essere disgiunte e quindi si provvederà ad eleggere anche il Cassiere, .Dal Direttivo così composto verranno poi scelti i rappresentanti che andranno a formare il Consiglio direttivo dell'Alto Chiese, in numero di 2 (due per le Sezione Affiliata di Bondone, Sella Giudicarie, Storo, Tiarno di Sopra, di 4 (quattro) per la Sezione Affiliata di Borgo Chiese e di 5 (cinque) per la Sezione Affiliata di Pieve di Bono-Valdaone verranno scelti chi avrà ricevuto più voti nelle elezioni di Sezione. Il Consiglio Direttivo dovrà poi nominare una persona di propria fiducia, socio o non che assumerà l'incarico di componente del Collegio dei Revisore dei Conti dell'Alto Chiese. La persona scelta dovrà essere competente e di specchiata integrità morale. Le riunioni del Direttivo saranno considerate valide solo se alla stessa sarà presente la maggioranza dei Consiglieri. In caso di assenza del Presidente presiederà la riunione il Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano del Direttivo stesso. In caso di dimissioni, morte o impedimento di uno dei componenti degli organi della Sezione, il Consiglio stesso, alla riunione successiva, provvederà alla sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti, rappresentante dello stesso comune. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea generale dei Soci per il rinnovo dei Rappresentanti indicando nuove elezioni, resta inteso che nell'arco dei 15 (quindici) giorni necessari per convocare l'Assemblea Generale, il Direttivo uscente resterà in carica a tutti gli effetti. Tutte le decisioni prese dal Direttivo saranno adottate a maggioranza favorevole dei Consiglieri e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo di Sezione spetta il compito, nel pieno rispetto delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo dell'Alto Chiese, delle norme Provinciali e Nazionali e nel rispetto della Carta Ittica Provinciale, di :

- 1) **Garantire un piano generale di semine riguardante la zona di Competenza.**
- 2) **Predisporre un rendiconto economico-finanziario da presentare poi all'Alto Chiese.**
- 3) **Proporre la nomina degli eventuali Guardapesca volontari da sottoporre all'Alto Chiese.**
- 4) **Promuovere attività sportive di pesca.**
- 5) **Distribuire, per mezzo di rivenditori autorizzati dallo stesso Direttivo di Sezione, delle tessere sociali e di permessi temporanei.**
- 6) **Decidere le date d'apertura alla pesca delle varie zone di competenza.**
- 7) **Garantire un attento sviluppo d'acquicoltura nella zona di competenza.**

Tutti i componenti eletti negli organi della Sezione, alla scadenza del loro mandato, potranno essere rieletti.

COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AFFILIATA

ART. 20 Membro referente e responsabile della Sezione Affiliata nei confronti dell'Associazione Alto Chiese è il Presidente della Sezione Affiliata o in sua vece il Vicepresidente, che dovrà rispondere di tutte le azioni compiute dagli organi della Sezione Affiliata. Dovrà comunicare al Direttivo dell'Alto Chiese tutte le proposte avanzate dall'Assemblea di Sezione o dal suo Direttivo e sarà responsabile del comportamento dei Guardapesca volontari di competenza alla Sezione Affiliata. Al Presidente di Sezione spetta anche il compito di convocare i membri del Direttivo di Sezione.

COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL CASSIERE DELLA SEZIONE AFFILIATA

ART. 21 Al Segretario spetta il compito di disbrigare la corrispondenza, compilare i verbali delle sedute del Consiglio di Sezione e delle Assemblee, predisporre tutti gli stampati occorrenti alla gestione della Sezione e sbrigare tutti i compiti inerenti alla segreteria. Al Segretario può essere affidato anche l'incarico di Cassiere. Al Cassiere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili della Sezione, trattenere i rapporti con la banca, pagare tutte le spese approvate dal Direttivo di Sezione e tenere i rapporti con tutti i rivenditori incaricati della distribuzione delle tessere sociali e dei permessi temporanei. Al Presidente, al Segretario e al Cassiere spetta il compito di redigere alla fine dell'anno un rendiconto Economico - finanziario che verrà vagliato dal Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, portarlo a conoscenza del Consiglio Direttivo di Sezione ed infine sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di Sezione. Una copia di tale rendiconto una volta approvato dall'Assemblea dovrà essere inviata all'Alto Chiese entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.22 Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione Affiliata verrà così composto:

Il Consiglio Direttivo dovrà nominare 2 (due) persone competenti e di specchiata integrità morale, scelte fra i soci o non della Sezione Affiliata, che potrebbero essere anche il primo dei non eletti nel Consiglio Direttivo della Sezione Affiliata.

. Non potranno essere scelti coloro che sono parenti, del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione, entro il terzo grado di parentela. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compito di Controllare il rendiconto economico-finanziario e a tale scopo alla scadenza di ogni anno, i suoi componenti si riuniranno per controllarne la regolarità compilando un apposito verbale sotto firmandolo a testimonianza dell'avvenuto controllo. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione Affiliata, ma senza diritto di voto.

SORVEGLIANZA

ART. 23 Le Sezioni Affiliate potranno avvalersi della collaborazione di Guardapesca volontari che verranno proposti per la nomina al Direttivo dell'Alto Chiese. Essi dovranno svolgere compiti di sorveglianza sulle acque di competenza delle Sezioni stesse. Saranno tenuti a rispettare le stesse regole riportate all'art. 13 capitolo 1° del presente Statuto.

NORME GENERALI

ART. 24 Tutti i soci delle Sezioni Affiliate potranno chiedere delucidazioni sull'operato degli Organi della Sezione, e per eventuali controversie potranno richiedere l'intervento, per mezzo di lettera scritta, del Collegio dei Probiviri dell'Alto Chiese. Tutti i soci, gli ospiti e i loro accompagnatori dovranno tenere un comportamento improntato nel pieno rispetto dell'ambiente che li circonda , non dovranno quindi cagionare alcun danno biologico abbandonando rifiuti sui luoghi di pesca o nei loro pressi..

**Per tutto quello non rispecchiato nel capitolo II
varranno le disposizioni del presente Statuto.**

Approvato il 05 gennaio 2017